

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 6563}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERZI, COPERINI, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, STUCCHI,
ALBERTINI, BAMPO, BURANI PROCACCINI, CREMA, ERRIGO,
FEI, GIACALONE, GRUGNETTI, GUIDI, LIOTTA, MARTINI, MA-
RIO PEPE, TARADASH, ZACCHERA, CÈ, CHINCARINI, FONTAN,
SANTANDREA, STEFANI, VASCON**

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di segnalazioni
acustiche per non vedenti

Presentata il 15 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), stabilisce che « gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti ». Il regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, al comma 4 dell'articolo 6, statuisce che « Gli

impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche ai non vedenti (...) ».

Da un'attenta lettura delle due disposizioni, si ravvisa un'incertezza legislativa sulla quale è indispensabile fare chiarezza. Infatti, mentre il Nuovo codice della strada prevede che gli attraversamenti pedonali con semaforo possono essere dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti, il citato regolamento emanato con decreto

del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996, prevede obbligatoriamente che gli impianti semaforici siano dotati di avvisatori acustici, anche per i non vedenti. Francamente quest'ultima disposizione ci sembra un'imposizione fuori luogo che non può certamente dirsi finalizzata a migliorare ed ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei soggetti portatori di *handicap* ed in particolare dei non vedenti.

Riteniamo che la segnalazione acustica presenti principalmente due limiti. In primo luogo, tale segnalazione non è fruibile da parte di coloro che oltre ad essere ciechi sono anche sordi. In secondo luogo, in particolari condizioni, quali la presenza di vento, di pioggia o di traffico, la segnalazione stessa non può essere sentita neppure dai non vedenti.

Da qui la presentazione della proposta di legge che ha lo scopo di ovviare a tali limiti, prevedendo la possibilità di installare anche segnalatori tattili. La segnalazione di tipo tattile è certamente più sicura e garantisce maggiore tranquillità ai non vedenti che devono procedere all'attraversamento degli incroci, in quanto anche in presenza di rumori intensi questo tipo di segnalazione può essere ricevuta.

Occorre evidenziare che l'ausilio tattile è fissato al palo del semaforo ed è collegato elettricamente alla sua centralina. Il non vedente appoggia la mano sul dispositivo e

allo scattare del verde sentirà due piccole percussioni sulle dita che segnalano la partenza per un attraversamento sicuro.

Già in diversi comuni italiani è stato sperimentato un dispositivo tattile per non vedenti valutato positivamente sia dall'amministrazione che lo ha sperimentato, sia da diverse associazioni di non vedenti. Il suddetto dispositivo presenta, principalmente, le seguenti caratteristiche positive:

a) indica la direzione di attraversamento;

b) è avvertibile solo dalle persone interessate e, non producendo inquinamento acustico, può funzionare anche durante le ore notturne;

c) può essere utilizzato da non vedenti, ipovedenti, audiolesi ed anziani in genere.

In considerazione di quanto su esposto e ritenendo che il grado di civiltà di un Paese si misura anche dall'elevata integrazione nella società dei soggetti portatori di *handicap*, auspiciamo che quanto proposto nella presente iniziativa parlamentare possa trovare al più presto applicazione, affinché sia garantita una più sicura ed agevole mobilità anche dei soggetti non vedenti, tutelando così non solo i loro interessi morali, ma anche quelli materiali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « segnalazioni acustiche » sono inserite le seguenti: « o tattili »;

b) dopo le parole: « per non vedenti », sono aggiunte le seguenti: « e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che ne agevoli l'individuazione ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

